

Valido il bilancio “tardivo”

Potrebbe non rilevare anche il mancato deposito del progetto di bilancio

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. [8700/2017](#), prende in esame importanti profili attinenti alla correttezza formale e sostanziale della delibera di approvazione del **bilancio d'esercizio**.

Quanto ai vizi di natura formale, si sottolinea come non infici la validità della delibera la circostanza che il bilancio sia stato approvato **oltre il termine** di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ed infatti, da un lato, il termine previsto dall'[art. 2364](#) comma 2 c.c. – richiamato dall'[art. 2478-bis](#) comma 1 c.c. per le srl – fa riferimento non all'approvazione del bilancio, bensì alla (data della) convocazione della relativa assemblea dei soci. Inoltre, è stato precisato che la delibera di approvazione del bilancio **non è invalida** se adottata dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o del termine più lungo (massimo 180 giorni) comunque decorrente dalla detta chiusura e fissato nell'atto costitutivo conformemente alle previsioni dell'ultima parte della disposizione citata (*cf.* Cass. n. [7623/1997](#) e Trib. Napoli [22 aprile 2009](#)); il ritardo, peraltro, potrebbe essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, ove ne ricorrano i presupposti.

Sempre con riguardo ai profili formali, il Tribunale di Roma sembra non attribuire rilievo al **mancato deposito** del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti l'assemblea (*ex* [art. 2429](#) comma 3 c.c.) nel caso in cui durante l'assemblea il socio – che comunque fa mettere a verbale le proprie osservazioni ed impugna la delibera di approvazione – abbia chiesto ed ottenuto il rinvio della stessa in funzione dei necessari chiarimenti.

Quanto ai **vizi** di natura **sostanziale**, invece, i giudici romani sottolineano, tra l'altro, come tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa; non solo quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del suo risultato economico ([art. 2423](#) comma 2 c.c.), ma anche quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica ([art. 2423](#) comma 4 c.c.).

Stante la funzione (anche) informativa del bilancio, l'**interesse del socio**, che, *ex* [art. 1421](#) c.c., lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evi-

denziare, ma ben può nascere dal fatto che la **poca chiarezza** o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli; ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira.

Deve, pertanto, riconoscersi esistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa di detta delibera quando egli possa essere **indotto in errore** dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico sul valore della sua partecipazione (*cf.* Cass. n. [23976/2004](#)).

Quando una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sia impugnata per nullità con riguardo ai vizi concernenti diverse poste del documento, il giudice ha il dovere di esaminare l'**intera gamma** delle **censure**, in quanto devono ritenersi contestualmente avanzate una pluralità di domande accomunate dal *petitum* (la declaratoria di nullità della deliberazione), ma ognuna con una distinta *causa petendi* (corrispondente a ciascuna delle poste contestate). L'interesse dell'attore all'esame di tutte le censure è conseguenza del diritto ad ottenere tutte le informazioni che la legge vuole che siano fornite; e, d'altra parte, essendo indubbio che la pronuncia giudiziale di nullità obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio, esente dai vizi riscontrati nel precedente, è di tutta evidenza che all'esito del giudizio non possono rimanere invariati gli interrogativi circa la legittimità delle poste contestate (così Cass. n. [2758/2012](#)).

A fronte di ciò, in particolare, sono ritenute in grado di incidere sulla liceità del bilancio le seguenti situazioni: l'evidenziazione in Nota integrativa delle voci “prodotti in corso su ordinazione” e “lavori in corso su ordinazione” con indicazione dei rispettivi criteri di valutazione in **discontinuità** con quanto indicato nell'esercizio precedente; l'impossibilità di attribuire con certezza talune spese ad una specifica immobilizzazione dell'azienda e la carenza di elementi idonei a giustificare la capitalizzazione; l'impossibilità di ricostruire e/o identificare i criteri e le modalità di stima adottati sia nel rilevare taluni accantonamenti a fondo svalutazione crediti, sia nella scelta di non procedere a un eventuale accantonamento di importo maggiore/minore.